

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIBERA ASSOCIAZIONE"**

**SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

ART. 1) E' costituita l'Associazione Culturale denominata "Libera Associazione".

ART 2) L'Associazione ha sede legale in Perugia, Str.da Villa Gemini, 4 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART 4) L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

1. promuovere e sviluppare gli studi e la ricerca nel campo della psicoterapia con particolare attenzione:

- a) alle terapie non verbali (Arteterapia, Musicoterapia, Gestalt ecc..)
- b) alla psicosomatica e alle relazioni e interazioni tra disagio psichico rimosso e malattie organiche;
- c) alle possibilità di integrare le

- discipline suddette con metodologie,  
tecniche e approcci differenti;
- d) allo sviluppo di connessioni della  
psicoterapia con psichiatria,  
psicologia ed altre scienze;
  - e) alle applicazioni psicoterapeutiche in  
ambito individuale e di gruppo;
2. promuovere la qualificazione e la formazione  
di operatori e tecnici del settore  
psichiatrico e psicosociale, e in modo  
particolare di psicoterapeuti e  
arteterapeuti;
  3. organizzare convegni, seminari, riunioni,  
congressi ed ogni altra attività volta a  
promuovere e valorizzare questo tipo di  
studi;
  4. stabilire e coordinare rapporti con società,  
associazioni, centri ecc. di discipline  
affini e/o uguali italiane e straniere;
  5. pubblicare una rivista che ne sia l'organo  
ufficiale avendo come oggetto i temi  
suddetti;
  6. gestire attività che, promuovendo la  
creatività, il contatto con le emozioni e un  
rinnovato rapporto con il corpo,

rappresentino una forma di prevenzione primaria a salvaguardia della salute psicofisica.

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà avvalersi, se necessario, di personale dipendente e collaboratori retribuiti e potrà inoltre porre in essere attività accessorie e strumentali, anche commerciali, finalizzate al finanziamento delle attività proprie istituzionali.

#### **SOCI**

ART 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito dell'assemblea dell'Associazione

deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART 7) I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 8) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato

motivo;

c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

ART. 11) L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno sette giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché

la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che deve essere prevista almeno 24 ore dopo dalla data della prima convocazione.

ART. 12) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.

Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART 13) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste

all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di sette, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata entro 30 giorni l'assemblea per provvedere all'elezione di un nuovo componente, il cui mandato scadrà insieme a quello dei consiglieri in carica.

Nella sua prima seduta successiva all'elezione, che dovrà avvenire non oltre sette giorni dalla nimina, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e il Segretario; unica eccezione il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, le cui cariche risulteranno elette dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione



e la firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il segretario svolge le seguenti funzioni:

tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

#### **PROVENTI E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 19) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti;

L'associazione trarrà le proprie risorse finanziarie:

- A) dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C) da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D) da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione
- E) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

#### **RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

ART. 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede

di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

#### **MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO**

##### **DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 22) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

ART. 23) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

24) In caso di proposte di modifiche statutarie, queste devono essere approvate dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

Paolo Catanzaro

IL SEGRETARIO

Valentina Canonico